

**ALLEGATO Y - CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO – SERVIZI DI TIPO INTELLETTUALE**

- Ed. Marzo 2014 -

**Art. 1 PREMESSA**

Il presente documento fa parte integrante dell'ORDINE.

**Art. 2 RESPONSABILITA' DEL FORNITORE**

Il FORNITORE si impegna ad eseguire l'oggetto dell'ORDINE ad esso affidato da PAUL WURTH Italia a regola d'arte, ed in ogni caso in conformità agli standards normalmente praticati per il medesimo tipo di attività.

Si impegna inoltre a seguire le Specifiche di disciplina e gli Unificati PAUL WURTH Italia.

Gli elaborati oggetto dell'ORDINE dovranno essere firmati da chi ne abbia i titoli necessari, sulla base delle vigenti disposizioni di legge.

Il FORNITORE sarà responsabile dell'incarico ad esso affidato e in caso di errori e/od omissioni ad esso imputabili, PAUL WURTH Italia avrà il diritto di chiedere ed ottenere dal medesimo, oltre al rifacimento e/o completamento in modo corretto dell'oggetto dell'ORDINE, il risarcimento degli eventuali danni subiti.

**Art. 3 AUTONOMIA**

Con l'accettazione dell'ORDINE il FORNITORE si impegna a sviluppare direttamente l'oggetto dell'ORDINE affidatogli, nella propria sede (indicata sull'ORDINE), con proprio personale e proprie attrezzature.

Il FORNITORE e' libero di espletare altre attività a favore di Terzi, purché queste non siano in conflitto di interessi con l'oggetto dell'ORDINE assegnatogli da PAUL WURTH Italia.

L'oggetto dell'ORDINE ha specifico carattere professionale e conseguentemente, ad ogni fine ed effetto, qualsiasi rapporto di dipendenza da PAUL WURTH Italia e' escluso.

**Art. 4 DIVIETO DI CESSIONE DELL'ORDINE E SUBAPPALTO**

E' vietata la cessione dell'ORDINE da parte del FORNITORE.

E' altresì vietato il subappalto dell'ORDINE in tutto o in parte a meno che PAUL WURTH Italia non dia previamente il suo consenso scritto.

La violazione da parte del FORNITORE di quanto previsto nel presente articolo darà diritto ad PAUL WURTH Italia, a mezzo comunicazione scritta, di risolvere l'ORDINE, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. senza pregiudizio del proprio diritto al risarcimento dei danni subiti.

**Art. 5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PERSONALE ISCRITTO A RUOLO**

Su richiesta scritta di PAUL WURTH Italia, il FORNITORE dovrà comunicare alla stessa la consistenza e le caratteristiche della propria struttura organizzativa.

Su richiesta di PAUL WURTH Italia, il FORNITORE sarà tenuto a presentare il Libro Unico a dimostrazione della regolare assunzione del personale impiegato nello svolgimento dell'oggetto dell'ORDINE e del rispetto degli adempimenti previsti dalle Leggi vigenti, quali a titolo esplicativo ma non limitativo:

- trattamento retributivo;
- contributi assicurativi e previdenziali;
- oneri di legge e di contratto.

**Art. 6 CLAUSOLA DI MANLEVA**

Il FORNITORE si impegna a tenere indenne PAUL WURTH Italia da tutte le conseguenze derivanti dall'inosservanza di norme di legge e regolamentari.

In particolare si impegna a manlevare PAUL WURTH Italia nel caso in cui questa sia chiamata a pagare alcunché a titolo di retribuzioni, contributi, premi, ritenute fiscali e sanzioni di ogni genere, risarcimento danni per comportamenti ascrivibili a dolo o colpa del FORNITORE.

Il pagamento degli importi contrattuali potrà essere subordinato alla esibizione da parte del FORNITORE, a semplice richiesta di PAUL WURTH Italia, di tutta la documentazione comprovante l'assolvimento dei suddetti obblighi.

**PAUL WURTH Italia S.p.A.**



Art. 7 ASSICURAZIONI

Il FORNITORE è obbligato, ai sensi del D.L. 138/11 convertito in legge n. 148/11, a stipulare idonea assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale e a comunicarne a PAUL WURTH Italia gli estremi ed il relativo massimale.

Il FORNITORE dovrà provvedere a propria cura e spese a tutte le coperture assicurative inerenti il personale impiegato in relazione all'espletamento di quanto oggetto dell'ORDINE.

Il FORNITORE terrà indenne PAUL WURTH Italia da ogni e qualsiasi richiesta di indennizzo per:

- infortuni e/o morte, ovunque occorsi e da chiunque causati, indipendentemente da eventuali negligenze, imputabili ad una delle PARTI od a Terzi, che le abbiano causate o che abbiano concorso a causarle, che dovessero colpire il personale e che dovessero avvenire in relazione all'espletamento dell'oggetto dell'ORDINE;
- danni ovunque occorsi a cose e/o persone di PAUL WURTH Italia e/o di Terzi, nei confronti dei quali PAUL WURTH Italia fosse responsabile, che il personale dovesse provocare nell'espletamento dell'oggetto dell'ORDINE, sia in modo diretto che indiretto, sia nel corso dell'espletamento dell'oggetto dell'ORDINE che al di fuori dello stesso.

Su richiesta scritta di PAUL WURTH Italia, il FORNITORE dovrà inviare alla stessa copia delle polizze di cui sopra.

PAUL WURTH Italia, per quanto concerne la copertura R.C.T., si riserva di verificarne la conformità del massimale e di chiedere eventuali adeguamenti.

Art. 8 SOSPENSIONE, INTERRUZIONE O RISOLUZIONE UNILATERALE DEGLI ORDINI

PAUL WURTH Italia si riserva il diritto di sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, il lavoro oggetto dell' ORDINE.

PAUL WURTH Italia si riserva inoltre il diritto di interrompere o risolvere unilateralmente gli Ordini già assegnati ed accettati dal FORNITORE in qualsiasi momento per mutate esigenze o variazioni dei programmi.

Nei casi suddetti Il FORNITORE avrà diritto esclusivamente al riconoscimento della quota del prezzo corrispondente al lavoro già eseguito completato ed accettato da PAUL WURTH Italia.

Il FORNITORE non potrà richiedere a nessun titolo compensi aggiuntivi a quanto sopra indicato.

Art. 9 VARIANTI

- 9.1 Durante l'esecuzione di quanto forma OGGETTO dell'ORDINE, PAUL WURTH Italia potrà chiedere per iscritto al FORNITORE di apportare varianti a quanto previsto nell'ORDINE.

Se il FORNITORE riterrà che le varianti possano pregiudicare l'adempimento ai propri obblighi contrattuali, o che possano determinare variazioni del prezzo totale dell'ORDINE, ne dovrà inviare comunicazione scritta a PAUL WURTH Italia, in modo che le PARTI possano raggiungere un accordo prima che il FORNITORE proceda all'esecuzione delle varianti richieste.

In ogni caso non dovrà essere ritardata o sospesa l'esecuzione delle parti non oggetto della richiesta di variante.

- 9.2 Qualsiasi modifica che il FORNITORE intenda apportare all'oggetto dell'ORDINE dovrà essere previamente approvata per iscritto da PAUL WURTH Italia e non potrà essere eseguita prima che il FORNITORE abbia ottenuto tale approvazione.

Art. 10 CESSIONE DEL CREDITO

Il credito del FORNITORE, derivante dall'ORDINE, non potrà essere oggetto di cessione parziale o totale a Terzi o di mandato all'incasso o di delegazione sotto qualsiasi forma.

Pertanto ogni fattura dovrà riportare tassativamente la seguente dicitura:

"Il credito di cui alla presente non potrà essere oggetto di cessione a Terzi o di mandato all'incasso o di delegazione sotto qualsiasi forma."

PAUL WURTH Italia si riserva di richiedere al FORNITORE i danni subiti per il mancato rispetto del presente Articolo.

Art. 11 TRATTAMENTO FISCALE

Le fatture emesse a fronte dell'ORDINE sono soggette al seguente trattamento fiscale:

- IVA, nella misura di legge, a carico PAUL WURTH Italia.

Qualsiasi altra incombenza fiscale e contributiva è di esclusiva responsabilità del FORNITORE e a suo carico, intendendosi compresa nel prezzo pattuito.

**PAUL WURTH Italia S.p.A.**



Art. 12 FALLIMENTO ED INSOLVENZA DEL FORNITORE

Qualora il FORNITORE sia sottoposto a procedura di fallimento, o di amministrazione controllata, o concordato preventivo, o liquidazione coatta, o sia comunque nella notoria impossibilità di far fronte ai suoi impegni, PAUL WURTH Italia, ai sensi dell'Art. 1456 C.C., avrà il diritto, senza pregiudizio di ogni altro diritto ad essa eventualmente spettante nei confronti del FORNITORE, di risolvere anticipatamente l'ORDINE a mezzo comunicazione scritta.

Art. 13 PROPRIETA' E RISERVATEZZA

Tutta la documentazione in qualsiasi forma trasmessa da PAUL WURTH Italia al FORNITORE, ai fini dell'esecuzione di quanto previsto nell'ORDINE, rimane di esclusiva proprietà di PAUL WURTH Italia e dovrà essere a quest'ultima restituita a fine lavoro. Il FORNITORE si impegna a tenere riservati e a non divulgare qualsiasi informazione, dato, documento, ricevuto da PAUL WURTH Italia.

Il FORNITORE potrà comunicare a propri eventuali subfornitori autorizzati da PAUL WURTH Italia le informazioni, i dati, i documenti ricevuti da PAUL WURTH Italia che siano strettamente necessari per l'esecuzione di quanto forma oggetto della subfornitura, facendo assumere al proprio subfornitore l'obbligo di tenere riservati e di non divulgare le informazioni, i dati, i documenti così ricevuti.

In caso di violazione da parte del FORNITORE degli obblighi assunti con il presente Articolo, PAUL WURTH Italia avrà il diritto, a mezzo comunicazione scritta, di risolvere l'ORDINE, ai sensi dell'Art. 1456 C.C., senza pregiudizio del proprio diritto al risarcimento dei danni subiti.

Art. 14 INADEMPIENZA

Qualora il FORNITORE violi uno o più degli Articoli del presente ORDINE e non provveda a rimediare a detta violazione o a prendere le necessarie misure per rimediare entro 15 giorni dalla data della intimazione da parte PAUL WURTH Italia di provvedere, PAUL WURTH Italia, senza pregiudizio di ogni altro diritto ad essa eventualmente spettante da parte del FORNITORE, avrà il diritto di risolvere anticipatamente l'ORDINE a mezzo comunicazione scritta.

Art. 15 LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE

L'ORDINE è regolato dalla legge Italiana se non diversamente specificato.

Eventuali controversie insorte tra le PARTI, in merito all'interpretazione e/o esecuzione dell'ORDINE, saranno devolute per la loro risoluzione alla competenza esclusiva del Foro di Genova.

Art. 16 LINGUA E RIFERIMENTI NEI DOCUMENTI DEL FORNITORE

I documenti previsti nell'ORDINE a carico del FORNITORE devono essere redatti nella lingua (eventualmente diversa da quella italiana) indicata da PAUL WURTH Italia, pena la non validità degli stessi a tutti gli effetti contrattuali.

Art. 17 OSSERVANZA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI PAUL WURTH ITALIA EX D.Lgs. 231/2001

PAUL WURTH Italia ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, gestione e controllo ("Modello"), comprensivo di un Codice Etico, che risponde all'esigenza di prevenire la commissione dei reati che costituiscono presupposto per l'applicazione del D.Lgs. 231/2001.

Il modello con il relativo Codice Etico sono consultabili previa richiesta a [pwit@paulwurth.com](mailto:pwit@paulwurth.com).

Il Fornitore dichiara di conoscere il contenuto del D.Lgs. 231/2001 nonché il Modello di Organizzazione e Gestione ed il Codice Etico adottati e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni in essi contenute.

In caso di comportamenti in contrasto con i principi del suddetto Modello e del Codice Etico nonché in caso di condanna o di applicazione di una misura interdittiva per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 sarà facoltà di Paul Wurth Italia risolvere l'ORDINE ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente subito.

Il presente documento è costituito da nr. 17 Articoli.

**PAUL WURTH Italia S.p.A.**



**PAUL WURTH Italia S.p.A.**